

Comune di Udine

Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR - M2C2 - Investimento 4.1. Intervento finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU OPERA 8161/A - CUP C21B22001540006 - CIG 9628255F5D "Rafforzamento mobilità ciclistica" – subinvestimento "Ciclovie urbane" Lotto 1. Autorizzazione al subappalto per i lavori di "demolizioni rimozioni asfalti posa cordone" all'impresa SPIGA S.R.L. di Tolmezzo (UD).

N. det. 2023/5857/99

N. cron. 965 del 08/06/2023

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione dirigenziale n. cron. 812 esec. il 16.03.2023, è stato disposto di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa individuale Di Betta Giannino s.r.l., P.IVA 02116270303, con sede legale in via San Gervasio n. 2 a Nimis (UD) per l'importo netto di € 242.607,88 oltre IVA al 22 % pari a € 53.373,73, per complessivi totali lordi € 295.981,61;

Dato atto che l'impresa affidataria Di Betta Giannino s.r.l., con nota PG/E n. 0078751 del 26.05.2023, ha presentato istanza per affidare in subappalto i lavori di "demolizioni rimozioni asfalti posa cordone" (cat. OG3) alla società SPIGA S.R.L., P.IVA 01095850309, con sede a Tolmezzo (UD), in via Paluzza n. 67, per l'importo di € 60.000,00, comprensivi di € 1.980,00 per oneri della sicurezza, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Preso atto che in sede di gara l'impresa appaltatrice dei lavori ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue: "49,9% demolizioni rimozioni asfalti posa cordone e segnaletica posa

manufatti in genere, impianti in genere” e che pertanto i lavori in parola risultano subappaltabili per un importo massimo di € 121.061,33;

Atteso che dalla documentazione pervenuta risulta rispettata ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente in materia di subappalto;

Verificato che, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016:

- l'impresa aggiudicataria ha chiesto in sede di aggiudicazione di avvalersi dell'istituto del subappalto o cottimo, ex art. 105 del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori in parola;
- il subappaltatore ha reso in atti la dichiarazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo delle opere da affidare in subappalto risulta inferiore ai limiti di legge ed è inferiore alla quota massima subappaltabile;

Visto l'art. 105 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che reca disposizioni in merito all'istituto del subappalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Preso atto pertanto che il subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto l'esito positivo dei controlli effettuati da questa Amministrazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo all'impresa subappaltatrice;

Considerato che il subappaltatore, all'art 14 del contratto di subappalto, ha rinunciato al pagamento diretto da parte della stazione appaltante dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite e che pertanto l'impresa appaltatrice provvederà al pagamento;

Atteso che il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, ha approvato il POS della ditta SPIGA S.R.L.;

Ricordato che:

- il subappaltatore o cottimista, ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in

subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;

- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi del comma 15 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016;

Visto il rapporto dell'ufficio "Unità Operativa Tecnica del Traffico," con il quale si propone di autorizzare il subappalto dei lavori in oggetto;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 14, per quanto applicabile;

Visto il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., per quanto applicabile;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

D I S P O N E

1. di dare atto dell'esito positivo dei controlli in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dell'impresa subappaltatrice;
2. di autorizzare, pertanto, l'impresa Di Betta Giannino s.r.l. P.IVA 02116270303, appaltatrice dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto i lavori di "demolizioni rimozioni asfalti posa

- cordonate” (cat. OG3) per l’importo di € 60.000,00 alla ditta SPIGA S.R.L. P.IVA 01095850309, con sede a Tolmezzo (UD), in via Paluzza n. 67;
3. di dare atto che la ditta appaltatrice ed i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 in materia di subappalto e dall’art. 3 della L.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto di che trattasi;
 4. di evidenziare che l’appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. In particolare si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 e nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Udine” disponibile al seguente indirizzo: http://https://www.comune.udine.it/media/files/030129/attachment/codice_comportamento_14NRidQ.pdf
 5. di evidenziare che l’appaltatore ed i subappaltatori sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell’amministrazione alla sezione “amministrazione – trasparente altri contenuti”;
 6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA**

Alessandro De Luisa